



Condizioni generali per l'acquisto di merci

1. Campo d'applicazione e validità

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti tra la Posta e l'offerente concernenti l'acquisto di merci (montaggio compreso).
- 1.2 Le CG sono parte integrante della richiesta di offerta della Posta e sono allegate alla medesima. Con la presentazione della sua offerta, l'offerente ne accetta il contenuto.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta della Posta.
- 2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
- 2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta resta vincolante per l'offerente per un periodo di tre mesi.
- 2.5 Fino alla sottoscrizione del contratto, le parti hanno la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalle trattative contrattuali senza andare incontro a conseguenze finanziarie.

3. Consegna, montaggio e verifica

- 3.1 Le merci vengono consegnate, dietro sottoscrizione del bollettino di consegna, presso il luogo d'adempimento indicato dalla Posta conformemente alla cifra 7.
- 3.2 Se il contratto contempla anche il montaggio delle merci, la Posta consente all'offerente di accedere ai locali in cui deve aver luogo l'installazione.
- 3.3 L'offerente è tenuto a rispettare le disposizioni aziendali della Posta, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno.
- 3.4 La Posta controlla le merci non appena ciò risulti possibile in base al corso ordinario degli affari. La Posta segnala eventuali difetti riscontrati all'offerente.

4. Formazione

- 4.1 Se necessario, l'offerente provvede a sue spese affinché il personale della Posta riceva una prima istruzione.

L'entità della prima istruzione viene descritta più dettagliatamente nel contratto. In assenza di una regolamentazione in materia, è sufficiente che l'offerente consegni le istruzioni d'uso e di montaggio nelle tre lingue nazionali.

5. Impiego di collaboratori

- 5.1 L'offerente impiega esclusivamente personale e/o subappaltatori accuratamente selezionati e ben istruiti.
- 5.2 L'offerente è tenuto a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro nei riguardi del personale da esso impiegato. Egli garantisce inoltre la parità salariale tra uomo e donna. Le disposizioni relative alla protezione sul lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro in uso in loco e per la relativa professione.

6. Compenso

- 6.1 Per le merci fornite, la Posta paga all'offerente il compenso stabilito nel contratto (prezzo fisso o tetto massimo di spesa).
 - 6.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. In particolare, esso copre il trasferimento di tutti i diritti, tutti i costi per le merci e il relativo montaggio, i costi per la documentazione e l'istruzione, le spese, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione e di scarico, eventuali tasse sulle licenze, nonché i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smaltimento, dazi doganali).
 - 6.3 Il compenso è dovuto ad avvenuta consegna delle merci e/o, se previsto, ad avvenuto montaggio delle stesse. Se il compenso è esigibile, l'offerente emette una relativa fattura. L'imposta sul valore aggiunto è indicata separatamente in fattura e non può essere trasferita successivamente. Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
 - 6.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che l'offerente fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
 - 6.5 Qualora le prestazioni dell'offerente vengano fornite a più società facenti parti del gruppo Posta, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.
- ### 7. Luogo d'adempimento e sopportazione dei rischi
- 7.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. Laddove non concordato diversamente, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di fornitura e/o di montaggio.
 - 7.2 Utili e rischi passano alla Posta con la consegna o il montaggio delle merci presso il luogo d'adempimento.



8. Mora

- 8.1 L'offerente cade immediatamente in mora in caso di mancata osservanza delle scadenze fissate nel contratto (contratti a termine fisso); negli altri casi, dopo un sollecito, una volta scaduto l'adeguato termine supplementare accordatogli.
- 8.2 L'offerente risponde per tutti i danni causati dal mancato rispetto delle scadenze, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.
- 8.3 Se l'offerente cade in mora, è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta all'1‰ per ogni giorno di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del compenso complessivo. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate senza riserve. Il pagamento della penale convenzionale non libera l'offerente dall'obbligo di adempiere le proprie prestazioni contrattuali e si somma a eventuali risarcimenti danni.

9. Garanzia

- 9.1 L'offerente garantisce alla Posta che le merci fornite hanno le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo previsto, nonché che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. L'offerente concede una garanzia di almeno 24 mesi a partire dalla consegna o dal montaggio delle merci. Durante il periodo di garanzia la Posta può in qualsiasi momento dare avviso di difetti. Il fornitore di prestazioni è tenuto ad adempiere i crediti derivanti dai diritti per difetti in capo alla Posta anche una volta scaduto il periodo di garanzia, a condizione che l'avviso dei difetti sia stato dato entro tale periodo.
- 9.2 Se sussiste un difetto, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di chiedere l'eliminazione del difetto oppure di esigere la fornitura di merci prive di difetti (fornitura sostitutiva). In presenza di importanti difetti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 9.3 Se la Posta chiede la sistemazione dei difetti o la fornitura sostitutiva, l'offerente deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi tutti i costi che ne derivano. Se per eliminare i difetti occorre riprodurre in parte la merce, il diritto di sistemazione dei difetti comprende anche il diritto alla riproduzione della merce. Se la sistemazione, o la fornitura sostitutiva, non è stata eseguita, o non lo è stata con esito positivo, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio dell'offerente o, in caso di difetti importanti, di recedere dal contratto.
- 9.4 L'offerente è responsabile per tutti i danni causati dal suo comportamento o dai vizi e difetti delle merci, a meno che non dimostri di non avere alcuna colpa. L'of-

ferente risponde del comportamento delle persone ausiliarie e dei terzi impiegati (compreso quello del personale di questi ultimi) come se fosse il proprio. Sono fatte salve eventuali pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti.

10. Segretezza

- 10.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. L'obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. In assenza di una regolamentazione scritta di tenore diverso, l'offerente non può fare pubblicità da cui emerga che collabora con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.
- 10.2 Le parti estendono l'obbligo di segretezza anche al proprio personale, ai subappaltatori, ai fornitori secondari, nonché alle ulteriori imprese terze impiegate.
- 10.3 Lo scambio di informazioni confidenziali all'interno del gruppo Posta non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza.

L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.

11. Protezione dei dati, sicurezza dei dati e segreto postale

11.1 Aspetti generali

Le precauzioni riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni si basano sulla legislazione in materia di protezione dei dati via via applicabile (e nello specifico la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e relativa ordinanza e, ove applicabile, il RGPD). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni via via applicabili. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessaria ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza. Il fornitore di prestazioni informa anticipatamente la Posta in merito a ogni eventuale trasmissione di dati.

Un eventuale DPA prevale sulle CG e sul contratto sottostante in caso di contraddizione, salvo che il DPA stesso non preveda diversamente.



11.2 Misure tecniche e organizzative

Sussistono misure di protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata, la cancellazione accidentale, la perdita, la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò riguarda sia le misure tecniche e/o digitali sia la garanzia che i locali in cui vengono trattati i dati sono protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

11.3 Diritti degli interessati

Il fornitore di prestazioni si impegna, se necessario e ragionevole, a sostenere la Posta per quanto concerne il rispetto dei diritti di protezione dei dati delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché a segnalare alla Posta il caso in cui una persona interessata si rivolga direttamente a lui in riferimento a dati della Posta.

11.4 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nei casi in cui sussista un rischio elevato per i diritti della persona interessata, e in particolare nei casi previsti dalla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a documentare alla Posta l'avvenuto svolgimento e le risultanze. Ove lo svolgimento sia necessario e ragionevole, il fornitore di prestazioni assiste la Posta nell'effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per la Posta stessa nonché nel redigere ulteriori documentazioni rilevanti.

11.5 Divulgazione all'estero

In caso di divulgazione dei dati in uno Stato terzo, il fornitore di prestazioni è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie. Soprattutto nel caso di Stati terzi che non offrono sicurezza, egli stipula tutti i contratti necessari, e nello specifico clausole contrattuali standard, e su richiesta della Posta documenta le misure adottate.

11.6 Segreto postale

Se nell'adempimento degli obblighi previsti dal contratto, l'offerente prende visione dei dati relativi al traffico dei pagamenti e postale della clientela della Posta si impegna al rispetto del segreto postale ai sensi dell'art. 321^{ter} del Codice penale svizzero.

11.7 Trasferimento degli obblighi

L'offerente estende gli obblighi di cui alla presente cifra 11 anche al proprio personale, ai subappaltatori, ai fornitori secondari, nonché ad altre imprese terze impiegate nell'esecuzione del contratto.

12. Diritti della proprietà immateriale

12.1 Se l'offerente produce le merci da fornire secondo le istruzioni della Posta, eventuali diritti immateriali, in particolare diritti d'autore e diritti di brevetto derivanti dalla produzione delle merci, appartengono esclusivamente alla Posta.

13. Modifiche e integrazioni

13.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta.

13.2 In caso di contraddizioni tra il contratto, le CG e l'offerta, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto a quelle delle CG, queste ultime rispetto alle disposizioni dell'offerta.

13.3 Se singole clausole del contratto dovessero essere considerate nulle o legalmente inefficaci da un tribunale competente, ciò non pregiudicherà la validità del resto del contratto. In tal caso le parti concluderanno un accordo per sostituire la disposizione in questione con una norma valida e il più equivalente possibile dal punto di vista economico.

14. Cessione e costituzione in pegno di crediti

14.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, l'offerente non può né cedere né impegnare crediti risultanti dal contratto.

15. Diritto applicabile e foro competente

15.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).

15.2 Il foro competente è Berna.

La Posta Svizzera SA, giugno 2024